



REGOLAMENTO D'USO STADIO SAN NICOLA DI BARI

(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

Tutti coloro che accedono all'interno dello Stadio San Nicola di Bari sono tenuti al rispetto delle norme riportate nel presente regolamento. L'acquisto e/o il possesso del titolo d'accesso (abbonamento/biglietto/pass di servizio) ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore.

La violazione del presente regolamento comporta l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore (senza nessun rimborso) nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Condizione inderogabile per accedere allo stadio è il possesso di un Titolo d'ingresso regolarmente rilasciato da Fc Bari 1908, organizzatore degli eventi.

Il Titolo d'ingresso deve riportare la corretta indicazione dei dati personali ed è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club, per informazioni consultare www.fcbari1908.com.

Gli unici a cui è permesso l'accesso senza Titolo, sono gli addetti all'Ordine Pubblico appositamente demandati per tale servizio, che agiscono sotto la direzione del funzionario di P.S. responsabile dell'Ordine Pubblico.

Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richieste degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. Il titolo d'accesso va conservato fino all'uscita dello stadio.

Tutte le persone che accedono allo stadio, dopo aver acquistato il Titolo, riconoscono a FC Bari 1908, anche tramite personale steward ed a mezzo di metaldetector, il diritto, di sottoporli a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.

E' facoltà di Fc Bari rifiutare l'accesso a quelle persone che non intendono sottoporsi a controllo o responsabili di comportamenti che possono costituire turbativa. Le persone cui viene rifiutato l'accesso o che sono state espulse dallo stadio per qualsiasi motivo, non hanno diritto al rimborso del Titolo.

Tutti gli spettatori che verranno trovati al di fuori del settore assegnato, saranno riaccompagnati ai varchi del proprio settore e in caso di comportamento scorretto potranno essere allontanati dall'impianto, senza pretendere il rimborso del Titolo d'accesso.

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna.

L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal "regolamento d'uso"; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

E' SEVERAMENTE VIETATO, senza previa autorizzazione scritta della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: (I) contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; (II) o qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini commerciali.



All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna E' VIETATO

- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- arrampicarsi sulle strutture;
- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- introdurre o detenere ombrelli lunghi;
- introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore o diversa disciplina delle autorità comunali.
- introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;
- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
- introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della società sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
- accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo.

Si segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 186 e dal D.M. 06/06/2005.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge.



NORMATIVA INTRODUZIONE ED ESPOSIZIONE STRISCIONI E' SEMPRE VIETATA :

L'introduzione e l'esposizione di striscioni dal contenuto violento, ingiurioso o, comunque, vietato dalle vigenti normative (espressioni di razzismo, di antisemitismo, di vilipendio etc);

L'introduzione e l'utilizzo di tamburi, megafoni ed altri mezzi di diffusione sonora;

L'introduzione di qualsiasi altro materiale assimilabile a quanto precedentemente indicato, compreso quello destinato alle coreografie (fatta salva l'espressa autorizzazione);

L'esposizione del materiale che per dimensione ostacoli la visibilità ad altri tifosi;

L'introduzione di materiale, anche se autorizzato, dopo l'apertura al pubblico dei cancelli di accesso allo stadio;

L'introduzione di materiale ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità e per la sicurezza antincendio.

PUO' ESSERE AUTORIZZATA:

L'introduzione e l'esposizione di striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra in occasione della gara in programma;

L'introduzione e l'utilizzo dei materiali necessari per le coreografie.

Si ricorda altresì che le richieste di cui sopra dovranno essere inoltrate alla scrivente Società almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara in programma secondo le modalità pubblicate sul sito www.fcbari1908.com e www.legab.it.

CONTROLLO, INGRESSO E RIMOZIONE DEL MATERIALE AUTORIZZATO:

A FC BARI 1908, a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l'avviso che:

- 1) il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all'interno dell'impianto almeno 1 ora prima dell'apertura dei cancelli, specificando il varco di accesso;
- 2) non sarà consentito l'ingresso di materiale, ancorché autorizzato, dopo l'apertura al pubblico dei cancelli;
- 3) gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificamente assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con proprio personale;
- 4) l'esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l'immediata rimozione e l'allontanamento dall'impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata l'autorizzazione all'esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;
- 5) al termine del deflusso il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e ripresentato integralmente presso il varco indicato.

Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni, ed, in particolare, quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi o simboli di associazione che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio di materiale pericoloso.

Si segnala che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 1996.